



ACCORDO QUADRO
TRA
IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

nella persona del Presidente Luca Pancalli

E

IL MINISTERO DELLA DIFESA

nella persona del Ministro Guido Crosetto

denominate Parti quando richiamate congiuntamente

PREMESSO CHE

Il Ministero della difesa:

- ritiene l'attività sportiva parte integrante dell'addestramento delle Forze armate riconoscendone, altresì, l'efficacia di forte stimolo per il reinserimento sociale e per un idoneo recupero psico-fisico del personale della Difesa che, operando in Patria o fuori dei confini nazionali, ha riportato lesioni o patologie invalidanti e permanenti in servizio, agevolandone, pertanto, la pratica sia come elemento di formazione professionale sia come impegno sociale;
- ha favorito la costituzione del Gruppo sportivo paralimpico difesa (GSPD), istituito con atto dispositivo del 22 dicembre 2014, a firma del Capo di stato maggiore della difesa *protempore*;
- persegue l'obiettivo di contribuire alla crescita dello sport e della cultura paralimpica nazionale nonché di accrescere il prestigio delle Forze armate anche attraverso lo sviluppo del patrimonio sportivo nazionale con la partecipazione dei rispettivi Gruppi sportivi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Gruppo sportivo paralimpico ad attività agonistiche, organizzate anche dal Consiglio internazionale dello sport militare (CISM), valorizzando le risorse umane disponibili costituite da personale militare, in servizio, in congedo, ovvero transitato nei ruoli civili dell'Amministrazione difesa;

Il Comitato italiano paralimpico (CIP):

- con la legge 7 agosto 2015 nr.124 sul riordino della Pubblica amministrazione e il discendente decreto legislativo attuativo n. 43 del 27 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 aprile 2017, ha ottenuto il riconoscimento formale di ente pubblico per lo sport praticato da persone con disabilità, mantenendo il ruolo di Confederazione delle federazioni e discipline sportive paralimpiche;
- disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche e amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale;
- anche in collaborazione con le Federazioni sportive paralimpiche/ Federazioni sportive nazionali paralimpiche e le Discipline sportive paralimpiche/ Discipline sportive associate paralimpiche riconosciute (FSP/FSNP e DSP/DSAP), promuove l'agonismo di alto livello e la preparazione

degli atleti paralimpici delle diverse discipline per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali.

Le Parti:

- condividono il principio secondo cui lo sport rappresenta un fenomeno culturale di grande rilevanza sociale, educativa e morale e, pertanto, deve essere considerato un valore fondamentale per la crescita dell'individuo e della collettività nazionale;
- intendono, pertanto, stabilire efficaci forme di collaborazione per il raggiungimento dei rispettivi compiti istituzionali.

TENUTO CONTO

- dei positivi risultati ottenuti con l'attuazione della prima Lettera di intenti sottoscritta dalle Parti il 3 dicembre 2013 e con gli accordi siglati successivamente;
- del condiviso obiettivo di sviluppare un'azione coordinata, nel rispetto delle specifiche competenze e dei propri ruoli istituzionali, al fine di promuovere, diffondere e coordinare le attività sportive per il personale disabile della Difesa, ponendo particolare riguardo alle attitudini, alle preferenze e alle capacità individuali nella fase di avviamento allo sport;
- della volontà di instaurare nuove forme di collaborazione, al fine di rendere la propria azione più efficace per il raggiungimento dei rispettivi compiti istituzionali e degli obiettivi comuni, anche mediante più funzionali modalità di scambio di informazioni,

le Parti convengono quanto segue

ARTICOLO 1

Valore delle premesse

Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2

Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare al fine di:

- a. sostenere, in accordo con la Federazioni sportive paralimpiche, i programmi sportivi del personale tesserato, il cui rendimento sportivo faccia presupporre il possibile raggiungimento di prestigiosi risultati in occasione dei Giochi paralimpici e delle più importanti manifestazioni internazionali, anche tramite il “distacco federale”, in analogia a quanto previsto dagli artt. 20 del D.P.R. 394 del 1995 e 57 del D.P.R. 395 del 1995;
- b. concorrere, in base alle proprie possibilità e ai rispettivi mezzi, alla migliore organizzazione di grandi eventi sportivi di ordine nazionale e internazionale, precisando, di volta in volta, i rispettivi apporti;
- c. favorire, attraverso specifici Accordi/Convenzioni e compatibilmente con le disponibilità delle risorse finanziarie:
 - la realizzazione di quanto necessario, anche sotto il profilo infrastrutturale, per rendere gli impianti sportivi di proprietà della Difesa maggiormente fruibili per il personale disabile e per gli atleti paralimpici delle Associazioni sportive dilettantistiche/Società sportive dilettantistiche/Gruppi sportivi;
 - dare attuazione ad eventuali iniziative che le Parti riterranno più opportune per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il presente documento, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi attuativi;
 - favorire la formazione dei quadri tecnici e dirigenziali del personale della Difesa;
 - sviluppare quanto altro sarà ritenuto opportuno nell’ottica di promuovere il presente accordo.

ARTICOLO 3

Impegni del CIP

Il CIP si impegna direttamente, o tramite gli organismi sportivi dallo stesso riconosciuti, a:

- a. assicurare, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, “Codice dell’ordinamento militare”, l’affiliazione del GSPD alle Federazioni sportive paralimpiche e alle

Discipline sportive paralimpiche riconosciute, tenendo conto delle peculiarità statutarie, regolamentari e amministrative dello stesso;

- b. fornire la consulenza necessaria a consentire la piena accessibilità e fruibilità delle infrastrutture sportive di proprietà o in gestione alle Forze armate;
- c. favorire, attraverso specifici interventi che saranno oggetto di apposita valutazione da parte della Commissione paritetica di cui al successivo articolo 6, la preparazione sportiva pianificata in favore degli atleti paralimpici del GSPD per l'attività agonistica delle discipline sportive presenti nel programma paralimpico e di alto livello;
- d. consentire l'utilizzo delle proprie strutture e dei centri sportivi riconosciuti, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, da parte degli atleti paralimpici tesserati con il GSPD;
- e. facilitare la formazione dei quadri tecnici e dirigenziali del personale della Difesa anche attraverso appositi accordi con le FSP/FSNP e DSP/DSAP in regime agevolato;
- f. corrispondere al GSPD l'“indennità di preparazione mensile” prevista dal Progetto “*Parigi 2024 – Milano Cortina 2026*”, per ciascun atleta tesserato inserito nel Club paralimpico per la durata di permanenza dello stesso atleta in quest'ultimo;
- g. corrispondere, compatibilmente con le risorse a disposizione, su base annuale, un contributo economico al Ministero della difesa a fronte degli apporti/concorsi di cui al successivo articolo 4, lett. d., e., f. e g. assicurati dalle F.A., la cui entità sarà definita dalla Giunta nazionale del CIP;
- h. favorire l'impiego di personale e quadri tecnici CIP/FSP-DSP presso le strutture sportive delle Forze armate e nelle manifestazioni agonistiche dalle stesse organizzate, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione difesa.

ARTICOLO 4

Impegni del Ministero della difesa

Il Ministero della difesa si impegna a:

- a. valorizzare, in armonia con gli obiettivi strategici perseguiti e indicati dal CIP, compatibilmente con la disponibilità, la predisposizione tecnica e la personale attitudine dei singoli appartenenti al

GSPD, le discipline sportive che, nel quadriennio paralimpico, saranno ritenute di maggiore interesse;

- b. orientare l'attività del GSPD verso gli sport rientranti nel programma paralimpico, alla stregua di quanto avviene con gli sport olimpici;
- c. favorire l'utilizzo, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, ad Associazioni/Società sportive affiliate riconosciute, a seguito dei pareri espressi dalla Commissione paritetica di cui al successivo articolo 6, degli impianti sportivi e l'area/infrastrutture ad essi asservite, situati sulla proprietà demaniale in uso alla Difesa, nei termini e con modalità stabilite - per ogni infrastruttura - dai rispettivi enti militari periferici, sulla base di appropriate convenzioni di:
 - corso, laddove sussista la possibilità del contemporaneo utilizzo dell'impianto, per una durata massima di due anni eventualmente rinnovabile, ai sensi della Circolare n° 331/1968 dell'ex Ministero delle finanze e della Circolare n°413158 in data 17 maggio 2011 della Direzione generale dei lavori e del demanio;
 - permuta di materiali e prestazioni, in applicazione dell'art. 545 del Codice dell'ordinamento militare e degli articoli 569 e ss. del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare, e come disciplinata dalla Direttiva SMD-L-027 ed. 2021;
- d. concorrere, con apporti non operativi e compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, all'organizzazione e svolgimento di manifestazioni sportive, promosse e in accordo dal/col CIP o dalle/con le FSP-DSP, mettendo eventualmente a disposizione proprio personale/strutture/mezzi;
- e. autorizzare, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio, l'alloggiamento di rappresentative sportive in proprie strutture in occasione di raduni finalizzati a eventi sportivi e/o di preparazione agonistica;
- f. acconsentire, tenuto conto anche di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari e normative in materia di contabilità degli incarichi per i dipendenti pubblici ed esercizio di attività extraprofessionale, che:
 - atleti, quadri tecnici e dirigenti appartenenti al GSPD partecipino alle preparazioni individuali o collegiali organizzati dal CIP o dalle FSP/DSP riconosciute;

- il proprio personale, compatibilmente con le prioritarie esigenze di servizio, faccia parte di Organi statutari, elettivi o di nomina, centrali o periferici, del CIP ovvero delle FSP/DSP da esso riconosciute, nonché partecipi ai lavori degli stessi;
- g. sostenere, attraverso specifici programmi condivisi con il CIP, la preparazione tecnica degli atleti paralimpici tesserati con GSPD;
- h. assicurare e promuovere ogni possibile e condivisa forma di valorizzazione con il CIP o altri soggetti ad esso collegati anche avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A., società *in house* del Dicastero, per la relativa attività di gestione economica.

ARTICOLO 5

Divulgazione delle attività

Ogni attività mediatica, di comunicazione o promozione, conseguente all'applicazione del presente accordo, prima della sua diffusione, dovrà essere concordata tra le Parti.

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente accordo sono da intendersi di proprietà comune. Il CIP autorizza il Ministero della difesa a realizzare/archiviare video, immagini o altro materiale audiovisivo concernenti le attività di cui al presente accordo, nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", modificato con decreto legislativo 101/2018, che potrà essere pubblicato su riviste, libri, siti internet e potrà essere utilizzato durante seminari/convegni o nel corso di altre iniziative promosse dalle Parti per le finalità oggetto dell'accordo.

Nessuna pretesa di carattere economico potrà essere avanzata dalle Parti per l'uso del suddetto materiale.

ARTICOLO 6

Programmi e commissione paritetica

Allo scopo di implementare i contenuti del presente Accordo e i relativi programmi, è istituita una Commissione paritetica composta da 4 membri, designati rispettivamente dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro della difesa e dal CIP, presieduta con turnazione annuale dai suoi componenti, con funzioni di



segretario svolte dal Capo sezione attività sportive e GSPD *pro-tempore* dell'Ufficio sport paralimpico del V Reparto dello Stato maggiore della difesa.

I lavori della Commissione paritetica:

- non dovranno comportare oneri a carico del Bilancio dello Stato, se non il mero rimborso delle spese eventualmente sostenute dai membri (ex. art. 6 D.L. n.78/2010 convertito nella legge n. 122/2010);
- verteranno anche sulla annuale pianificazione di coordinati programmi relativi alle attività e alle manifestazioni sportive di interesse delle Parti, allo scopo di evitare sovrapposizioni.

ARTICOLO 7

Durata e rinnovo

Il Presente Accordo Quadro sarà operante dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovato, previo accordo tra le Parti e rivalutazioni dei contenuti.

Il presente Accordo Quadro, composto da n. 7 (sette) articoli, giuste le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e c) e 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 nr. 82 e ss.mm.ii., è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CIP

Luca PANCALLI

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Guido CROSETTO